

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura R.G. n° 1/2020 avente ad oggetto: Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012
- Piano del Consumatore proposto da LUCENTINI Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna NARDONE

Il Giudice Delegato dott. Francesca Vitale

Letti gli atti di causa ed esaminati:

- l'istanza per l'accesso alla procedura ex artt. 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012 del Signor LUCENTINI Luigi depositata il 09.09.2020; il relativo Piano del consumatore del 03.08.2020, in uno alla Relazione ex art. 9, co. 3-bis, l. 3/2012 del competente OCC a firma dell'Avv.to Monica Pieroni del 05.08.2020, come successivamente integrati; la Memoria di Costituzione della Towers CQ S.r.l. depositata il 13.04.2021; gli atti e verbali di causa;

Osservato che:

-l'O.C.C., nella propria Relazione, ha riscontrato ed attestato la veridicità e la completezza dei dati esposti oltre che la fattibilità e la convenienza per i creditori del Piano;

-l'OCC in particolare, accertata la sussistenza rispetto all'istante dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità di cui agli artt. 6, comma 2 lett. b) e 7 l. 3/2012, in merito alla diligenza del debitore e dei creditori ed alla meritevolezza del proponente, ha osservato che:

- 1) lo stato di sovraindebitamento è stato determinato dalle esclusive necessità di mantenimento del debitore e della sua famiglia (aggravate dalla sopraggiunta separazione coniugale), e dalla concessione di ripetuti finanziamenti in molti casi senza la preventiva corretta valutazione del "merito creditizio" e dell'evidente stato di bisogno in cui versava il debitore, aggravata anche dalla confusione generatasi dal susseguirsi di diverse cessioni di credito;
 - 2) il Piano proposto risulta finalizzato ad assicurare ai creditori il pagamento di quota del loro credito compatibile con la situazione patrimoniale e finanziaria del proponente e migliorativa rispetto a quanto da loro ottenibile attraverso procedure esecutive, garantendo allo stesso tempo al debitore (e alla sua famiglia ancora in parte a suo carico) un residuo reddito bastevole quantomeno a mantener un tenore di vita di poco superiore al limite di soglia di povertà;
 - 3) il complessivo indebitamento alla data del Piano era pari ad € 88.864,34, di cui si assumeva € 7.423,79 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate essere prescritto (come da prospetto);
 - 4) l'originario Piano prevedeva il pagamento del:
 - a) 100 % dei crediti in prededuzione;
 - b) 100% dei crediti garantiti da ipoteca e privilegiati (usufruendo della moratoria di cui all'art. 8, comma 4, l. 3/2012);
 - c) 100% dei crediti non prescritti dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate;
 - d) 15% dei creditori chirografari;
 - e) 5% del creditore chirografario TOWERS CQ Srl (sul presupposto che il relativo piano di rientro era stato quasi integralmente pagato dal debitore);
 - 5) il pagamento del Piano è pienamente sostenibile da parte del debitore, prevedendo un rateo inferiore all'ammontare dell'importo complessivo attualmente trattenuto allo stesso in busta paga a favore di taluno dei creditori e un saldo, al termine del quinto anno dall'approvazione del piano, da pagare utilizzando la prima rata del TFS;
- nel corso del procedimento, l'OCC e il ricorrente hanno integrato tali indicazioni e il Piano con riferimento: a) al valore assai esiguo sia dell'unico immobile di cui l'istante è, peraltro, solo



comproprietario nella ragione di 1/3 e sia delle autovetture a questi intestati (vetuste e soggette a fermo amministrativo); alla corretta determinazione e valutazione nel Piano del credito della Banca IFIS S.p.A.; c) all'effettiva configurabilità della prescrizione di alcune delle voci di credito a favore dell'Agenzia Entrate; d) alla percentuale di soddisfo prevista a favore della creditrice Towers CQ Srl, rideterminata in misura al pari a quella proposta per gli altri creditori chirografari, ossia al 15%;

Rilevato che:

- il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed è stata dimostrata la situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012. Tale condizione ricorre, infatti, quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento. Nel caso in esame, è emerso che a fronte di debiti per euro 80.485,84 (cfr. Integrazione della Proposta del 07.05.2021), i redditi di cui il ricorrente dispone per farvi fronte sono rappresentati dallo stipendio mensile per la sua attività di dipendente presso Ministero della Difesa di circa euro 2.339,36 mensili netti, destinati peraltro a ridursi a partire dal mese di aprile 2023 quando il ricorrente andrà in pensione, dal quale vanno sottratte le spese per il sostentamento proprio e della propria famiglia (in ciò includendo anche gli obblighi di mantenimento verso l'ex coniuge e verso i figli non ancora autosufficienti), determinate dall'OCC in misura pari a complessivi euro 1.242,50 (a cui andranno aggiunte la maggiore spesa per la locazione di un alloggio a prezzi di mercato quando il ricorrente, con la messa in quiescenza per anzianità, perderà il beneficio di poter usufruire di un alloggio presso la struttura dove svolge servizio). Residua (e residuerà ancora di più con la prossima messa in quiescenza del ricorrente) dunque un importo insufficiente ad onorare le rate attualmente versate alle società finanziarie e degli altri creditori, se non mediante ad un ulteriore aggravamento della propria posizione debitoria. Ne consegue l'insostenibilità perdurante del debito;

- per quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante. Le cause della crisi finanziaria, verificatasi dopo la separazione dal coniuge privo di reddito e il conseguente trasferimento di questa in uno ai figli allora minori in altra città, possono imputarsi, essenzialmente, da un lato, all'aggravio dei normali costi e necessità familiari (avendo, peraltro, il LUCENTINI due figli che, sebbene oramai maggiorenni, alla data del ricorso non risultavano ancora economicamente e stabilmente autonomi) e, dall'altro, al sovrapporsi di numerosi finanziamenti, in gran parte contratti al fine di ripianare i precedenti con conseguenti aggravio di condizioni contrattuali e oneri, e comunque concessi in assenza della necessaria preventiva valutazione del suo merito creditizio;

- tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte sino a quel momento dal ricorrente e la capacità reddituale per fronteggiare le stesse secondo le scadenze originariamente pattuite;

- diversamente il pagamento del Piano, così come attestato dall'OCC, garantito dagli introiti lavorativi del LUCENTINI, è pienamente sostenibile da parte del debitore in quanto prevede un rateo di € 805,00 (compatibile con le esigenze minime di sostentamento del ricorrente – stimate anche alla luce delle prossime nuove esigenze abitative - e in ogni caso inferiore all'ammontare dell'importo complessivo di quello trattenuto attualmente in busta paga a favore di taluno dei creditori, stimati in euro 1.070,54), e un saldo (che si stima all'epoca pari a complessivi € 8.998,25), nel termine del quinto anno dall'approvazione, utilizzando la prima rata del TFS;

- a tutti i creditori è stata ritualmente comunicata la pendenza della presente procedura;



- il solo creditore chirografario TOWERS CQ Srl si è costituito, eccedendo la propria contrarietà all'omologa sulla scorta dei seguenti rilievi: a) la piena opponibilità alla procedura da sovraindebitamento della cessione del quinto effettuata dal ricorrente a suo favore; b) la non meritevolezza del LUCENTINI ad accedere alla procedura in esame per aver colposamente fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle sue possibilità ovvero, ove ciò non fosse, per essere in grado di onorare i suoi debiti e quindi non in una situazione di "sovraindebitamento; c) non convenienza ed ingiustizia della proposta nei confronti di opponente creditrice, in quanto prevedeva per l'opponente una percentuale di soddisfo di gran lunga inferiore a quella degli altri creditori chirografari (del 5 % anziché il 15% proposto agli altri chirografari);

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Roma;

Ritenuti i motivi di opposizione della TOWERS CQ non fondati e/o comunque superati dalle intervenute modifiche normative ovvero dalle rettifiche apportate al Piano nel corso del presente procedimento e, in particolare:

a) il primo motivo di doglianza del creditore costituito è, ad avviso di questo giudicante, non fondato e pertanto da rigettare. Va a tal riguardo osservato che la cd. cessione del quinto dello stipendio, inserita nell'ambito di una più articolata operazione di finanziamento, rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui il consumatore si impegna ad adempiere l'obbligazione di restituire la somma ricevuta in prestito, maggiorata degli interessi e degli altri oneri previsti contrattualmente, ai sensi dell'art. 1198 c.c. (cessione del credito in luogo dell'adempimento); trattasi dunque di una operazione di cessione del credito che viene in rilievo quale atto solutorio e latu sensu di garanzia dell'obbligazione restitutoria principale, la quale, in assenza di una diversa volontà delle parti, è destinata ad estinguersi solo con la riscossione da parte del creditore dell'ultimo rateo previsto nel piano di finanziamento. La causa concreta del contratto di cessione del quinto non è, dunque, autonoma, potendo essere apprezzata solo alla luce ed in funzione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di finanziamento che si pone a monte. Ciò premesso, se è vero che, fintanto che non abbia integralmente restituito la somma ricevuta a titolo di finanziamento, il debitore rimane vincolato alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore, è anche vero che il debitore ha la possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di ottenere una ristrutturazione del proprio debito restitutorio (assistito dalla cessione del quinto), mediante l'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. n. 3/2012. Ed in assenza di un esplicito divieto, non si ravvisa alcuna valida ragione per cui tale debito non possa essere ristrutturato nell'ambito di un piano del consumatore, al pari di ogni altro debito diverso da quelli espressamente esclusi dalla legge: in particolare, non può ostare a ciò il fatto che le parti abbiano contestualmente stabilito che il rimborso del finanziatore avvenga nelle forme previste dall'art. 1198 c.c., poiché l'opzione per un'alternativa solutoria "anomala" non risulta idonea a mutare l'essenza dell'obbligazione principale. Ed allora, non appare plausibile che un debito – normalmente ristrutturabile – divenga intangibile a causa del solo fatto che le parti, in sede di stipulazione del contratto, abbiano scelto un certo mezzo di pagamento invece che un altro: che l'adempimento dell'obbligo restitutorio della somma finanziata debba avvenire tramite cessione del quinto dello stipendio, invece che mediante la dazione periodica di una somma di denaro, non può determinare l'esclusione del debitore dai benefici derivanti dall'accesso al procedimento di composizione della crisi, a meno di non voler travisare la ratio degli istituti. Il Piano del consumatore proposto non può, dunque, essere dichiarato inammissibile esclusivamente per il fatto che in esso sia previsto lo scioglimento dei contratti di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere e la conseguente inibizione alle relative trattenute sullo stipendio, poiché, altrimenti, si finirebbe per trascurare lo stretto nesso di strumentalità esistente tra i contratti di cessione del quinto e quelli di finanziamento e, con ciò, si opererebbe un'indebita inversione logica.



Una volta accertato pertanto che il debito derivante dall'obbligo di restituzione della somma finanziata (principale) può essere oggetto di ristrutturazione per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, non vi è dubbio che anche il negozio (strumentale) solutorio di cessione del quinto possa subire modifiche anche radicali, che possono spingersi fino all'inefficacia ex lege ove venga meno la causa dell'obbligazione al cui pagamento è funzionale.

D'altra parte, la questione ha trovato espressa soluzione nella modifica normativa introdotta dall'art. 4 ter della legge 176/2020 che prevede, introducendo il comma 1 bis dell'art. 8 L. 3/2012, la possibile falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti "da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio" quale previsione della proposta di Piano del consumatore.

La disposizione che, in virtù del comma 2 dell'art. 4-ter del d.l. n. 137 del 2020, si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e dunque anche alla presente procedura è, come ha chiarito recentemente la Corte Costituzionale, da intendersi con portata ampia e generale (applicandosi anche alla concessione del credito derivante da un provvedimento giudiziale), essendo la legge in esame, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum." (Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n. 65);

b) al pari infondato è da valutare il secondo motivo di opposizione della TOWERS in base al quale sarebbe da ravvisare la non meritevolezza del LUCENTINI ad accedere alla procedura in esame per aver colposamente fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle sue possibilità ovvero per non essere lo stesso in una condizione di sovraindebitamento.

Essendo stata riconosciuta quest'ultima condizione con riferimento al ricorrente per quanto sopra indicato, riguardo alla meritevolezza del LUCENTINI vi è qui da richiamare l'opinione, condivisa da questo giudice, della giurisprudenza di merito che, ai fini della procedura di sovraindebitamento, ha ritenuto meritevole non solo il consumatore che abbia contratto il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia), ma anche colui che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla proprio vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Tale orientamento è poi stato confermato dalle modifiche degli artt. 9, comma 3-bis 2 e art. 12, comma 3-ter L. 3/2012, introdotte dalla L. 176/2020, che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi, come nel caso di specie, di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018 e Trib. Rimini, 1 marzo 2019);

c) l'ultimo motivo di opposizione della TOWERS, infine, deve diversamente ritenersi interamente superato dalla modifica del Piano intervenuta in corso del procedimento, così come formulata nell'Integrazione della Proposta del 07.05.2021, avendo il ricorrente rettificato la percentuale di soddisfo prevista per tutti i creditori chirografi, indistintamente (inclusa la TOWERS), in misura del 15%; Vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



Visto, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato che il piano del consumatore risulta più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio;

Rilevato che il consumatore è risultato meritevole di accedere a questa procedura. Egli infatti non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole consapevolezza di poterle adempiere, né la situazione di sovraindebitamento è stata causata dal suo colposo comportamento;

Rilevato che non si ravvisano atti in frode ai creditori;

Ritenuto che non risultando circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi, il Piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto da Luigi LUCENTINI, C.F. LCNLGU63D17H501F, residente in Roma in Via Vallerano n. 101 come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;
- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo a cura dell'O.C.C.;
- rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.roma.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.
- Riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C. a cura della Cancelleria
Roma 04.4.2022

Il GD

dott. Francesca Vitale

